

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 28 FEBBRAIO 1958

(128' Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica » (2237-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1794, 1796, 1797, 1798, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1807, 1816, 1817
ANGELILLI	1817
BARBARO	1817
DONINI	1815, 1816
LAMBERTI, relatore	1794, 1795, 1797, 1798, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1807, 1816
MERLIN Angelina	1816
RUSSO Luigi	1802, 1817
RUSSO Salvatore	1798, 1802, 1817

« Estensione dell'indennità di proflassi, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310, a favore del personale tecnico, infermiere, ostetrico, ausiliario e portantino di ruolo e non di ruolo delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore e istituzione delle indennità di servizio notturno a favore di detto personale e del perso-

nale tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo degli Osservatori astronomici » (2388)

(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1818, 1819
DONINI	1818, 1819
JERVOLINO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1818, 1819
PAOLUCCI DI VALMAGGIORE, relatore	1818, 1819
ROFFI	1818

« Estensione ai componenti le commissioni per gli esami nelle scuole magistrali e al personale di segreteria e subalterno addetto agli esami stessi, delle disposizioni vigenti per i commissari d'esame e per il personale di segreteria e subalterno degli altri istituti d'istruzione secondaria » (2433) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1819, 1820
DI ROCCO, relatore	1819

« Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a posti di direttore didattico nelle scuole elementari banditi a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 » (2450) (D'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri e D'Ambrosio) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1820, 1822
DI ROCCO, relatore	1820

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Caristia, Ciasca, Corsini, Di Rocco, Donini, Giua, Giustarini, Grammatico, Lamberti, Angelina Merlin, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggiore, Ponti, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Martini è sostituito dal senatore Angefili.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Jervolino.*

DI ROCCO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica » (2237-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LAMBERTI, relatore. Gli emendamenti che la Camera dei deputati ha votato al disegno di legge in discussione sono molti, ma non ne mutano la struttura fondamentale. Nella quasi totalità i criteri che la Camera dei deputati ha accolto nei suoi emendamenti erano già espressi in emendamenti presentati nel corso della discussione al Senato da me stesso, come relatore, o da altri colleghi di questa Commissione. Ricordo che detti emendamenti, quando furono esaminati in questa sede, trovarono il generale consenso, perchè tutti tendevano a migliorare la legge, nel senso di rendere più agevole, più spedito, più favorevole il ritmo delle carriere degli insegnanti; non furono accolti solo per difficoltà di ordine finanziario. Perciò io credo che il nostro esame potrà essere rapido, e — dato il consenso che già allora esisteva, ma che fu vano di fronte alle difficoltà opposte dalla Commissione finanze e tesoro e dal Governo — noi potremo facilmente convenire sul testo approvato dalla Camera dei deputati.

C'è una unica novità, quella rappresentata dall'articolo 7, che investe un problema che qui

non fu trattato, ma che anch'esso mi pare contribuisca a migliorare lo sviluppo delle carriere, a renderlo più agevole, specialmente per coloro che a causa di eventi bellici non poterono sostenere i concorsi quando avevano la possibilità di farlo.

Se il Presidente lo reputa opportuno, dopo questa brevissima premessa, potremmo senz'altro passare all'esame concreto degli emendamenti.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli emendamenti recati dalla Camera.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati. Ne do, comunque, lettura:

## TITOLO I

### CARRIERA E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE INSEGNANTE E DIRETTIVO

#### CAPO I.

#### PERSONALE INSEGNANTE

##### Art. 1.

##### (Qualifiche)

Gli insegnanti degli istituti d'istruzione elementare, secondaria e artistica si distinguono in straordinari e ordinari.

La qualifica di straordinario è attribuita all'atto della nomina in ruolo; quella di ordinario è conferita dopo il favorevole compimento di un biennio di prova.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti elementari del ruolo in soprannumero.

##### Art. 2.

##### (Carriera)

Gli insegnanti degli istituti indicati nell'articolo 1 conseguono, nel corso delle rispettive carriere, le classi di stipendio le cui misure

annue lorde iniziali sono stabilite, per ciascuno dei ruoli cui appartengono, dalle annesse tabelle A, B e C.

La prima e la seconda classe di stipendio sono attribuite rispettivamente all'atto della nomina a straordinario e all'atto del conferimento della qualifica di ordinario; le successive classi di stipendio sono assegnate al compimento dei periodi di anzianità di ordinario stabiliti, per ciascuno dei predetti ruoli, dalle tabelle di cui al precedente comma.

Agli effetti della progressione in carriera non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Do ora lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

### Art. 3.

#### (Concorsi per merito distinto)

I periodi di permanenza nella seconda e terza classe di stipendio, stabiliti dalle annesse tabelle A, B e C, ai fini del passaggio, rispettivamente, alla terza e quarta classe, sono ridotti di tre anni ciascuno per i vincitori di appositi concorsi per merito distinto.

I concorsi per merito distinto riservati agli insegnanti elementari sono indetti dai Provveditori agli studi; quelli riservati agli insegnanti degli istituti d'istruzione secondaria e artistica sono indetti con decreto ministeriale per materia o gruppo di materie.

I concorsi sono indetti annualmente entro il 30 settembre per una aliquota di posti pari al 50 o al 25 per cento del numero degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso, i quali al 1º ottobre successivo si trovino a distanza di tre anni dal compimento dell'anzianità indicata nelle annesse tabelle per il passaggio, rispettivamente, alla terza o alla quarta classe di stipendio.

Il concorso per merito distinto per il passaggio alla terza classe di stipendio è per esa-

me e per titoli; quello per il passaggio alla quarta classe è per soli titoli.

L'esame consta di una prova scritta, grafica o pratica, secondo le determinazioni del regolamento, e di una lezione. Per gli insegnanti di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica, la prova di esame consiste nella sola lezione.

La Commissione giudicatrice del concorso per esame e titoli dispone di 100 punti dei quali 75 sono riservati alle prove di esame e 25 ai titoli.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna di esse ed una votazione complessiva non inferiore a 80/100.

Il concorso per esami e per titoli non può essere ripetuto da coloro che non abbiano conseguito la votazione minima stabilita dal precedente comma.

Nel concorso per merito distinto per soli titoli la Commissione giudicatrice dispone di 100 punti dei quali 50 sono riservati ai titoli di merito di carattere didattico e di servizio e 50 alle pubblicazioni e ai titoli inerenti all'attività culturale svolta dall'insegnante o, per gli insegnanti elementari, alla preparazione culturale e alla attività professionale.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da coprire, i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 80/100.

Alla ripartizione dei punti provvedono le Commissioni nella loro prima adunanza.

LAMBERTI, *relatore*. L'articolo 3 è quello che riguarda i concorsi per merito distinto. Nel testo originario l'aliquota richiesta per i due concorsi era del 25 per cento. Già nella discussione al Senato migliorammo la situazione elevando al 40 per cento l'aliquota di posti per il passaggio alla terza classe.

La Camera dei deputati ha ulteriormente elevato l'aliquota al 50 per cento.

Propongo che l'emendamento venga senz'altro approvato.

Inoltre la Camera dei deputati ha portato a 50 i punti a disposizione della Commissione giudicatrice riservati a titoli di merito di carattere didattico e di servizio, e a quelli riservati alle pubblicazioni e ai titoli inerenti all'attività culturale svolta dall'insegnante.

Io avevo proposto addirittura 75 e 25, perchè per quello che riguarda i maestri elementari non è pensabile che i titoli extra-scolastici possano essere così numerosi da consentire una valutazione entro un limite così largo. Do parere favorevole anche a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti gli emendamenti apportati dalla Camera.

*(Sono approvati).*

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso.

*(È approvato).*

L'articolo 4 nel testo emendato dalla Camera risulta così formulato:

#### Art. 4.

*(Requisiti per l'ammissione ai concorsi)*

Ai concorsi di cui all'articolo 3 possono partecipare gli insegnanti che:

a) si trovino a non più di 3 anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno 4 anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato nell'ultimo triennio qualifiche non inferiori a « valente » o a quella corrispondente di « distinto ».

Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina in ruolo in reparti combattenti è computato come servizio civile di ruolo ai fini del raggiungimento della condizione di cui alla precedente lettera a).

Coloro che abbiano ottenuto la valutazione del servizio militare agli effetti di cui al precedente comma per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio non possono usufruire del medesimo beneficio per il passaggio anticipato alla classe di stipendio successiva.

La Camera dei deputati ha apportato solo la seguente modifica: alla lettera b) ha tolto le parole « nel ruolo cui appartengono » che figuravano nel testo approvato dal Senato. Metto ai voti questo emendamento.

Metto ai voti l'intero articolo.

*(È approvato).*

L'articolo 5 non è stato modificato. Ne do lettura:

#### Art. 5.

*(Servizi utili ai fini della carriera)*

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti relative al riconoscimento dei servizi utili agli effetti della progressione in carriera fatta eccezione per il servizio cui si riferisce l'articolo unico della legge 22 marzo 1952, n. 203, per il quale viene tolto il limite massimo di 10 anni.

L'articolo 6 è stato modificato dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

#### Art. 6.

*(Valutazione dell'insegnamento non di ruolo)*

Il servizio prestato dagli insegnanti degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica anteriormente alla nomina in ruolo, in qualità di insegnante non di ruolo, fino ad un massimo di quattro anni, dà diritto, nella seconda classe di stipendio ed in quelle successive, all'anticipazione per altrettanti anni degli aumenti periodici di stipendio, la cui misura è ragguagliata all'importo iniziale di ciascuna classe.

Agli stessi effetti e negli stessi limiti sono valutati il servizio prestato in reparti combattenti e il tempo trascorso in prigionia anteriormente alla nomina in ruolo. Il servizio civile non di ruolo, quello prestato in reparti combattenti e il tempo trascorso in prigionia sono cumulabili.

Ai fini di cui al primo comma il servizio non di ruolo è computato, sempre che sia stato prestato in ciascun anno per la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente in quel tempo, in istituti statali o pareggiati del corrispondente ordine, con il possesso, ove richiesto, del titolo legale di abilitazione e con qualifica non inferiore a « buono » per gli insegnanti collocati in ruolo fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non inferiore a « valente » o a quello corrispondente di « distinto » per gli insegnanti collocati in ruolo dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Per il servizio prestato negli anni scolastici dal 1940-41 al 1948-49 il titolo di studio tiene luogo di quello di abilitazione.

Agli insegnanti dei conservatori di musica, che abbiano superato un decennio di effettivo e ininterrotto servizio fuori ruolo nella medesima cattedra e con la costante qualifica di « ottimo » sono riconosciuti, ai fini della anzianità di ordinario, i due terzi del servizio prestato fuori ruolo.

LAMBERTI, *relatore*. La novità, relativamente al secondo comma, consiste nel fatto che i servizi sono cumulabili. Quanto al terzo comma, io avevo già proposto il « buono », e avevo fatto riferimento a situazioni di fatto di Presidi i quali, per lo meno in passato, a insegnanti non di ruolo non davano più di « buono ».

La Camera dei deputati ha risolto salomonicamente il problema. Ha riconosciuto cioè che di fatto esistevano quelle ragioni cui noi facevamo riferimento e che almeno per il passato era bene tener conto anche del « buono ».

Il comma finale aggiunto della Camera non fa che adeguare, analogamente al beneficio del servizio pre-ruolo concesso ai professori delle scuole, il beneficio agli insegnanti dei conservatori di musica.

PRESIDENTE. Metto ai voti le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

(Sono approvate).

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo complesso.  
(È approvato).

La Camera ha poi inserito il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 7.

(Disposizioni particolari  
sulla decorrenza della nomina in ruolo).

In favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che si trovava nelle condizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, e che erano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1 del predetto regio decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi originari è riconosciuto, ai fini della progressione economica, il periodo di tempo intercorso fra la data di decorrenza della nomina in ruolo loro conferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, e la data dalla quale venne effettuata la nomina di coloro che parteciparono ai concorsi originari. Dello stesso beneficio fruisce il personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che si trovava nelle condizioni previste dall'articolo 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sempre che la loro nomina non sia stata già retrodatata agli effetti giuridici ai sensi dell'articolo 3 del citato regio decreto n. 27 e dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

La stessa disposizione si applica anche agli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, non abbiano potuto prendere parte ai concorsi indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, perchè impediti da fatti dipendenti da cause di guerra ovvero per la mancata documentazione, loro non imputabile, del requisito di ex combattente o reduce, e che abbiano conseguito la

nomina nel primo concorso al quale abbiano potuto prendere parte.

Per gli insegnanti di istruzione artistica, per i quali sussistevano le condizioni e i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, qualora dalla data di entrata in vigore del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, non risultino banditi i concorsi, la carriera sarà fatta decorrere dalla più favorevole data di immissione nei ruoli senza concorso di insegnanti della stessa materia.

**RUSSO SALVATORE.** Vorrei chiedere un chiarimento sulla espressione « ai fini della progressione economica ».

Alla Camera dei deputati furono presentati due emendamenti: uno dell'onorevole Badaloni per la progressione economica e uno dell'onorevole Lozza per la progressione in carriera, e furono accettati.

Nel coordinamento è venuta fuori l'espressione dell'onorevole Badaloni.

Io desidero che la Commissione affermi che progressione economica deve intendersi progressione in carriera.

Progressione in carriera significa passare al coefficiente superiore qualche anno prima. Se intendiamo, invece, semplice miglioramento economico, non c'è nessuna abbreviazione. Bisogna intendere dunque progressione economica come progressione in carriera.

**PRESIDENTE.** Bisognerebbe vedere gli atti della Camera, per conoscere l'*animus*, con cui l'emendamento fu votato. Noi possiamo fare un ordine del giorno per affermare una certa interpretazione.

**LAMBERTI, relatore.** Io credo che un ordine del giorno non possa servire molto.

Ho dato una occhiata ai resoconti dei lavori della Camera dei deputati, ma in realtà, essendovi, per ora, solo quelli sommari, non offrono molti lumi.

Se ho ben capito, si tratta di questo: siccome nel 1942 furono sospesi i concorsi, si dice: coloro che affrontarono e vinsero il primo concorso a cui poterono adire, ma che già nel 1942 avevano titoli e possibilità di partecipare ai concorsi, ai fini della progressione economica li consideriamo vincitori del concorso come se lo avessero vinto in quella data in cui i concorsi vennero

meno. La concessione è già molto notevole e io faccio osservare che la valutazione di questi cinque o sei anni, ai fini della progressione economica, corrisponde alla stessa valutazione che abbiamo fatto del servizio pre-ruolo.

Mi sembra che aver effettivamente prestato, fuori ruolo, prima di affrontare i concorsi, un servizio reale, sia qualcosa di più che non presumere che queste persone avrebbero potuto vincere un concorso e prestare servizio. Qui si tratta, infatti, di quelli che non prestarono servizio pre-ruolo, perchè forse erano impegnati nel servizio militare, o non trovarono posto per insegnare. Tuttavia, con questo articolo come formulato dalla Camera dei deputati, li mettiamo in condizione uguale a quella di coloro che prestarono servizio in quegli anni.

La richiesta che si avanza qui è che a costo, sia pure impediti da eventi indipendenti dalla loro volontà, ma da eventi che si abatterono su tutto il popolo italiano, sia riservato un trattamento più favorevole di quello concesso a coloro che effettivamente in quegli anni prestarono servizio. Ciò mi sembra eccessivo. Mi pare che quello che è statuito nell'articolo 7 dalla Camera dei deputati rappresenti un beneficio sufficiente.

**RUSSO SALVATORE.** Consento nei rilievi del relatore. Non insisto nella mia osservazione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 7 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del testo della Camera corrispondono a quelli già da noi approvati, salvo lo spostamento nella numerazione conseguente alla introduzione del nuovo articolo 7.

## CAPO II

### PERSONALE DIRETTIVO

#### Art. 8.

(*Carriera degli ispettori scolastici e dei direttori didattici*)

Agli ispettori scolastici e ai direttori didattici sono attribuite le classi di stipendio le cui

misure annue lorde iniziali sono stabilite dall'annessa tabella D.

Art. 9.

*(Carriera del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria).*

Al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di II grado sono attribuite due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è quella stabilita dall'annessa tabella E per i presidi di prima categoria.

Al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di I grado sono attribuite due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è quella stabilita dall'annessa tabella E per i presidi di seconda categoria.

La prima classe di stipendio è attribuita all'atto della nomina in ruolo, la seconda dopo 6 anni di servizio.

Art. 10.

*(Carriera del personale direttivo degli istituti di istruzione artistica)*

Ai direttori dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza e a quelli degli istituti e scuole d'arte sono attribuite due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è stabilita dall'annessa tabella C: la prima classe di stipendio è attribuita all'atto della nomina in ruolo, la seconda dopo sei anni di servizio.

CAPO III.

PERSONALE DEGLI ISTITUTI STATALI DEI SORDOMUTI E DEGLI EDUCANDATI FEMMINILI STATALI

Art. 11.

*(Personale direttivo e insegnante degli istituti dei sordomuti).*

Ai direttori, ai vice direttori e agli insegnanti elementari di ruolo degli istituti statali per sordomuti è attribuito, rispettivamente,

il trattamento economico degli ispettori scolastici, dei direttori didattici e degli insegnanti elementari.

Alle maestre di scuola materna presso gli istituti predetti è attribuito il trattamento economico delle maestre in servizio presso i giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali.

Art. 12.

*(Personale direttivo degli educandati femminili statali).*

Alle direttrici degli educandati femminili statali è attribuito il trattamento di carriera stabilito per i presidi di prima categoria.

Alle vice direttrici degli istituti di cui al precedente comma è attribuita un'unica classe di stipendio corrispondente a quella iniziale stabilita per i presidi di seconda categoria.

L'articolo 13, corrispondente all'articolo 12 del testo da noi approvato, è così formulato:

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Art. 13.

*(Aumenti periodici di stipendio).*

Al personale direttivo e insegnante spettano, per ogni biennio di servizio prestato senza demerito, con l'attribuzione di una stessa classe di stipendio, aumenti periodici, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale della classe medesima.

Ai fini degli aumenti periodici di stipendio di cui al comma precedente sono valutabili le maggiorazioni di anzianità per i servizi di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero o in colonia o nelle zone di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, e alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606, nonché la maggiorazione — a termini delle disposizioni vigenti per il personale civile dell'Amministrazione dello Stato — per i servizi e le benemerienze di guerra previsti dalle leggi in vigore.

Il secondo comma di questo articolo è stato aggiunto dalla Camera.

LAMBERTI, *relatore*. Quando discutemmo questo disegno di legge per la prima volta, io proposi un comma con il quale si assicurava il riconoscimento dei servizi prestati che fossero comunque valutabili e citavo esplicitamente i servizi resi nelle scuole italiane all'estero, per i fini per i quali sono stati valutati in forza delle leggi allora in vigore. Mi si fece osservare che probabilmente era inutile affermare questo principio perchè quei servizi, la cui valutazione non risultava esplicitamente abrogata dalla legge, dovevano continuare ad essere valutati; e allora non insistetti sull'argomento.

La Camera dei deputati è stata di avviso contrario; può darsi lo abbia fatto per ragioni di prudenza. Comunque il concetto era stato già da noi accolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato dalla Camera.

(È approvato).

Il nostro articolo 13, è diventato articolo 14, ma non è stato modificato dalla Camera dei deputati; ne do lettura:

#### Art. 14.

(Aumento periodico anticipato per merito).

L'aumento periodico è attribuito con l'anticipo di un anno rispetto alla normale decorrenza agli insegnanti che, per tre anni scolastici consecutivi, abbiano riportato la qualifica di « ottimo », nella classe di stipendio nella quale conseguono l'anticipazione.

L'aumento periodico anticipato è accordato nella seconda, nella terza e nella quarta classe di stipendio e per non più di una volta in ciascuna di esse. I professori di ruolo A di cui alla tabella B e quelli di III ruolo di cui alla tabella C conseguono l'ultimo aumento periodico anticipato nella quinta classe anzichè nella quarta.

Nell'ultima classe di stipendio il beneficio è accordato nella misura del 50 per cento di coloro che si trovano in possesso delle condizioni di cui al primo comma, su giudizio comparativo di apposita Commissione.

Ai presidi e ai direttori degli istituti di istruzione secondaria e artistica l'aumento periodico anticipato è attribuito alle condizioni di cui al primo comma nelle due classi di stipendio ad essi assegnate e per non più di una volta in ciascuna di esse.

Agli ispettori scolastici, ai direttori didattici, ai direttori e vice direttori degli istituti statali dei sordomuti l'aumento periodico anticipato è attribuito nella classe di stipendio ad essi assegnata e per non più di una volta.

Anche il successivo articolo non è modificato. Ne do lettura:

### TITOLO II.

#### CARRIERA DEGLI ISPETTORI CENTRALI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

#### Art. 15.

(Carriera degli ispettori centrali).

Gli ispettori centrali per l'istruzione elementare, per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e per le antichità e belle arti, appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, conseguono la promozione alla prima classe, a ruolo aperto, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Agli ispettori centrali indicati nel precedente comma è esteso il disposto della legge 7 giugno 1951, n. 500.

L'articolo 16 della Camera contiene qualche innovazione rispetto al nostro articolo 15. Ne do lettura:

### TITOLO III.

#### COMPENSI PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI - AUMENTO DELL'INDENNITÀ DI DIREZIONE

#### Art. 16.

(Compensi per prestazioni complementari).

Al personale insegnante di ruolo e non di ruolo è corrisposto, per prestazioni comple-

mentari attinenti alla funzione docente, un compenso nella misura, alle condizioni e con le decorrenze stabilite dall'annessa tabella F.

La parte nuova consiste nelle parole « e con le decorrenze ».

LAMBERTI, *relatore*. Queste parole sono state aggiunte per maggior precisione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 16.

(È approvato).

I successivi articoli 17, 18 e 19 non hanno subito modificazioni. Ne do lettura:

Art. 17.

(Aumento dell'indennità di direzione).

L'indennità di direzione spettante al personale delle scuole d'istruzione elementare, secondaria e artistica e degli istituti di educazione, contemplato nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, è aumentata secondo quanto stabilito dall'annessa tabella G.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18.

(Classificazione degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica).

Gli insegnanti in servizio negli istituti di istruzione artistica sono assegnati al ruolo stabilito, per la rispettiva materia e per il tipo di scuola cui appartengono, dall'annessa tabella C'.

Art. 19.

(Inquadramento degli insegnanti straordinari).

Agli insegnanti straordinari degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che non abbiano compiuto due anni di

servizio, è attribuita la prima classe di stipendio stabilita, in relazione al ruolo cui appartengono, dalle annesse tabelle A, B, C, con l'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli insegnanti che all'entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto in qualità di straordinari due anni di servizio utile ai fini della prova, è attribuita, qualora la prova abbia avuto esito favorevole, la qualifica di ordinario, con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° ottobre successivo al compimento del biennio stesso. Ad essi è assegnata, con la medesima decorrenza, la seconda classe di stipendio stabilita, per il ruolo cui appartengono, dalle annesse tabelle con l'anzianità maturata in eccedenza al predetto biennio di prova.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti elementari che abbiano compiuto due anni di servizio nel ruolo in soprannumero o cumulativamente in quest'ultimo e nel ruolo normale.

L'articolo 20 della Camera riproduce il nostro 19 salvo per l'ultimo comma che è stato aggiunto:

Art. 20.

(Inquadramento degli insegnanti ordinari).

Agli insegnanti ordinari degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica è attribuita la classe di stipendio che ad essi rispettivamente compete, in conformità delle annesse tabelle A, B, C e in base all'anzianità di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti di ruolo transitorio ordinario.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di ordinario si computa l'eccedenza del servizio prestato in qualità di straordinario rispetto alla durata del periodo di prova stabilita all'articolo 1 eccettuata l'eccedenza dipendente da proroga del periodo stesso.

I servizi riconosciuti utili agli effetti della progressione in carriera sono computati nel calcolo dell'anzianità.

Agli effetti dell'inquadramento non si applica il disposto della prima parte dell'ultimo comma dell'articolo 2.

Ai professori degli istituti e delle scuole d'arte per il periodo 1º luglio 1956-31 dicembre 1957 è attribuito il trattamento economico rispettivamente dei professori di ruolo A e di ruolo B, stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

LAMBERTI, *relatore*. Confesso che non ho potuto accertare esattamente la portata e il valore di questo comma aggiuntivo; penso che debba essere stata rilevata dai colleghi della Camera dei deputati una certa carenza legislativa nei confronti di questi professori degli istituti e delle scuole d'arte che evidentemente non si trovavano menzionati nei provvedimenti delegati al Presidente della Repubblica e nelle tabelle annesse, e che pertanto non hanno goduto dei benefici di cui gli altri professori hanno goduto.

RUSSO SALVATORE. Dovrei fare soltanto un'osservazione: perchè si dice « professori di ruolo A e di ruolo B? » Non ci sono anche i professori di ruolo C nelle scuole d'arte?

RUSSO LUIGI. Quali sono i professori di ruolo C?

RUSSO SALVATORE. Quelli diplomati.

RUSSO LUIGI. È probabile che il ruolo C sia previsto nel decreto.

LAMBERTI, *relatore*. Comunque siamo talmente premuti dall'urgenza che è meglio approvare l'articolo così com'è.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19 nel testo emendato.

(È approvato).

Gli articoli 21, 22, 23 e 24 sono identici ai corrispondenti articoli da noi approvati. Solo i richiami ai precedenti articoli, in seguito allo spostamento della numerazione e alla introduzione di alcuni nuovi commi sono mutati. Ne do lettura:

#### Art. 21.

(*Inquadramento degli insegnanti di musica e canto degli istituti magistrali*).

Gli insegnanti di musica e canto, in servizio negli istituti magistrali, sono assegnati al ruolo B e ad essi sono attribuite le classi di stipendio stabilite per il predetto ruolo dall'annessa tabella B, in base all'anzianità di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.

Si applicano i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 20.

#### Art. 22.

(*Inquadramento degli insegnanti tecnici pratici*).

Agli insegnanti tecnici pratici degli istituti di istruzione media tecnica di I e di II grado, la cui anzianità di servizio di ruolo non sia superiore a due anni, è attribuita la prima classe di stipendio per essi stabilita dall'annessa tabella B.

Agli insegnanti che abbiano oltre due anni di servizio di ruolo è attribuita la classe di stipendio che ad essi compete, in relazione al ruolo cui appartengono, in base all'anzianità di servizio posseduta, in eccedenza al biennio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto e quinto dell'articolo 20.

#### Art. 23.

(*Inquadramento dei maestri d'arte*).

I maestri d'arte degli istituti e scuole d'arte, assumono la denominazione di insegnanti d'arte applicata e sono inquadrati nei corrispondenti ruoli previsti dall'annessa tabella C.

Per l'attribuzione delle classi di stipendio agli insegnanti d'arte applicata si osservano le disposizioni dell'articolo 22.

## Art. 24.

*(Valutazione dell'insegnamento non di ruolo a favore degli insegnanti in servizio).*

Agli insegnanti attualmente in servizio l'insegnamento non di ruolo e gli altri servizi contemplati nell'articolo 6 sono valutati, nei casi e agli effetti previsti dall'articolo stesso, nella classe di stipendio che ad essi rispettivamente compete, in applicazione della presente legge, e nelle classi successive.

L'articolo 25 corrisponde al nostro articolo 24, salvo l'ultimo comma che è stato aggiunto dalla Camera:

## Art. 25.

*(Inquadramento dei Capi di istituto).*

Al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di prima e seconda categoria che non abbia compiuto sei anni di servizio è attribuita la classe di stipendio iniziale di cui alla tabella E annessa alla presente legge, con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.

Allo stesso personale che abbia compiuto sei anni di servizio è attribuita la seconda classe di stipendio di cui alla citata tabella E con gli aumenti periodici eventualmente spettanti per l'anzianità eccedente i sei anni.

Analogamente si procede all'inquadramento e all'eventuale ricostruzione della carriera per il personale direttivo degli istituti d'istruzione artistica secondo le classi di stipendio di cui alla tabella C, e per i direttori didattici e gli ispettori scolastici, a norma della tabella D.

Il servizio prestato nella carriera di professore, o di capo di istituto di categoria inferiore, in classe di stipendio equiparata a quella iniziale di capo di istituto, è valutato per intero agli effetti della progressione economica.

Ai direttori degli istituti e delle scuole d'arte per il periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957 sono attribuiti lo stipendio e l'indennità di direzione stabiliti dal decreto del

Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, rispettivamente per i presidi di prima e di seconda categoria.

Questo comma aggiuntivo è analogo a quello che la Camera stessa ha posto in fine all'articolo 20.

LAMBERTI, *relatore*. Là si parlava dei professori, qui si parla dei presidi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25 nel testo emendato dalla Camera.

*(È approvato).*

La Camera ha poi inserito un nuovo articolo; ne do lettura:

## Art. 26.

*(Disposizioni particolari sul trattamento di quiescenza).*

Agli insegnanti elementari, ai direttori didattici e agli ispettori scolastici che alla data del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti a regolamenti di pensione presso Comuni aventi autonomia scolastica e che passarono alle dipendenze dello Stato (per effetto della legge 1° luglio 1933, n. 786) nonchè alle loro famiglie, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690.

LAMBERTI, *relatore*. Si tratta di un problema di tecnica legislativa. Io proposi il problema e anche il senatore Russo Salvatore ne fece esplicito cenno. Fu obiettato peraltro che questa materia era piuttosto estranea al presente disegno di legge e si pensò di farne un provvedimento a parte.

La Camera dei deputati ha creduto di poter superare questa preclusione di carattere formale ed ha accettato questa disposizione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 26.

*(È approvato).*

L'articolo 27 è identico al nostro 25. Ne do lettura:

## Art. 27.

*(Rinvio).*

Per quanto non è previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

L'articolo 28 della Camera, a parte un emendamento formale nel primo comma, è nuovo per la seconda parte del secondo comma relativa ai pensionati. Ne do lettura:

## Art. 28.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I benefici di carriera previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1958. Con la stessa decorrenza si provvede alla riliquidazione del trattamento di quiescenza, previa ricostruzione della carriera in base alle disposizioni della presente legge, per il personale insegnante, direttivo e ispettivo cessato dal servizio nel periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957.

LAMBERTI, *relatore*. Consentitemi di esprimere la mia soddisfazione per questo emendamento che accoglie un concetto per il quale noi ci siamo vivamente battuti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 28 nel testo emendato dalla Camera.

*(È approvato).*

Nell'articolo 29 è nuovo il secondo comma; il primo comma è solo formalmente modificato:

## Art. 29.

*(Copertura della spesa).*

All'onere della presente legge si farà fronte con i proventi derivanti, ai sensi dell'articolo 75 del regio decreto 17 aprile 1921, n. 796, dall'argento monetato giusta la legge 21 novembre 1957, n. 1141, nonchè con le entrate di cui al comma seguente.

È autorizzato il versamento allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1957-58 delle somme di lire 2 miliardi e 461.800.000 e di lire 313.200.000 da prelevarsi rispettivamente dal conto corrente infruttifero di Tesoreria, « Ministero del tesoro — Provento netto Buoni del Tesoro novennali 1961 — legge 14 dicembre 1951, n. 1325, articolo 9 » e da quello « Liquidazione beni tedeschi in Italia ».

LAMBERTI, *relatore*. Questo emendamento è stato introdotto per far fronte alla maggiorazione di spesa causata dai nuovi emendamenti.

PRESIDENTE. In proposito la Commissione di finanze ha espresso il seguente parere:

« La 5ª Commissione (Finanze e Tesoro), esaminato il testo modificato dalla Camera dei deputati del disegno di legge n. 2237-B, ritenuto che, dal punto di vista formale, la copertura proposta per il nuovo onere non corrisponda alle norme di una esatta impostazione, ma che, in sostanza, i fondi siano da considerarsi disponibili in quanto il Ministro del tesoro ha dichiarato che le finalità di cui all'articolo 9 della legge 14 dicembre 1951, n. 1325, sono da ritenersi esaurite, con residuo che deve essere acquisito alle entrate straordinarie nell'esercizio in corso, esprime parere che il disegno di legge, pur con le premesse osservazioni e riserve, possa essere approvato nel testo che ha già avuto il voto favorevole dell'altro ramo del Parlamento ».

Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 29 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

*(È approvato).*

L'articolo 30 è solo formalmente emendato rispetto al nostro articolo 28. Ne do lettura:

## Art. 30.

*(Variazioni di bilancio).*

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Passiamo alle tabelle; do lettura della tabella A nel testo della Camera:

TABELLA A

## CARRIERA DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE ELEMENTARI

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Ruolo normale e ruolo degli insegnanti in soprannumero
325	L. 975.000	IV classe di stipendio: dopo 20 anni di ordinario
271	» 813.000	III classe di stipendio: dopo 10 anni di ordinario
229	» 687.000	II classe di stipendio: al conferimento della qualifica di ordinario
202	» 606.000	I classe di stipendio: straordinario

LAMBERTI, *relatore*. La variante si riferisce alla durata complessiva della carriera che è stata abbreviata di un anno. Si tratta di un emendamento che io proposi a suo tempo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la tabella A.  
(È approvata).

Do lettura della tabella B:

TABELLA B

CARRIERA DEL PERSONALE INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI  
D'ISTRUZIONE SECONDARIA

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Professori di ruolo A	Professori di ruolo B	Professori di ruolo C	Insegnanti tecnici-pratici	
					degli Ist. di II grado	degli Ist. di I grado
500	L. 1.500.000	V classe di stipendio dopo 17 anni di ordinario	—	—	—	—
450	» 1.350.000	IV classe di stipendi dopo 15 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 15 anni di ordinario	—	—	—
402	» 1.206.000	III classe di stipendio dopo 7 anni di ordinario	—	—	—	—
325	» 975.000	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ord.	III classe di stipendio dopo 4 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 20 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 13 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 20 anni di ordinario
271	» 813.000	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 10 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 6 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 10 anni di ordinario
229	» 687.000	—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordin.	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario
202	» 606.000	—	—	I classe di stipendio straordinario	I classe di stipendio straordinario	I classe di stipendio straordinario

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)128<sup>a</sup> SEDUTA (28 febbraio 1958)

LAMBERTI, *relatore*. Anche qui vi è per tutti l'abbreviazione di un anno.

Per gli insegnanti tecnico-pratici degli Istituti di primo grado, ai quali noi avevamo già concesso un miglioramento rispetto al testo governativo, la Camera dei deputati è venuta addirittura nella determinazione di parificare

totalmente lo sviluppo della loro carriera a quella degli insegnanti di gruppo C.

PRESIDENTE. Metto ai voti la tabella *B* quale risulta dal testo emendato.

(È approvata).

Do lettura della tabella *C* nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

## CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Direttori dei Conservatori di Musica, delle Accademie d'Arte Drammatica e di Danza	Direttori degli Istituti d'arte	Direttori delle Scuole d'Arte
1	2	3	4	5
800	L. 2.400.000	II classe di stipendio dopo 6 anni dalla nomina	—	—
670	» 2.010.000	I classe di stipendio all'atto della nomina.	II classe di stipendio dopo 6 anni dalla nomina.	—
500	» 1.500.000	—	I classe di stipendio all'atto della nomina	II classe di stipendio dopo 6 anni dalla nomina.
450	» 1.350.000	—	—	I classe di stipendio all'atto della nomina
402	» 1.206.000	—	—	—
325	» 975.000	—	—	—
271	» 813.000	—	—	—
229	» 687.000	—	—	—
202	» 606.000	—	—	—

TABELLA C

## DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE ARTISTICA

Professori I ruolo	Professori II ruolo	Professori III ruolo	Professori IV ruolo	Insegnanti d'arte applicata degli Istituti d'Arte	Insegnanti d'arte applicata delle Scuole d'Arte
6	7	8	9	10	11
—	—	—	—	—	—
III classe di stipendio dopo 11 anni di ordinario	—	—	—	—	—
II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 15 anni di ordinario	V classe di stipendio dopo 17 anni di ordinario	—	—	—
—	—	IV classe di stipendio dopo 15 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 15 anni di ordinario	—	—
I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 7 anni di ordinario	—	—	—
—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 4 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 13 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 20 anni di ordinario
—	—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 6 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 10 anni di ordinario
—	—	—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario
—	—	—	—	I classe di stipendio straordinario	I classe di stipendio straordinario

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)128<sup>a</sup> SEDUTA (28 febbraio 1958)

Anche qui vi è, per i professori, l'abbreviazione di un anno.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la tabella *C* nel testo emendato dalla Camera.

(È approvata).

Le tabelle *C*<sup>1</sup>, *D* ed *E* non sono state modificate dalla Camera dei deputati; ne do lettura:

TABELLA C<sup>1</sup>

CLASSIFICAZIONE DEGLI INSEGNANTI  
DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA

I ruolo	II ruolo	III ruolo	IV ruolo
ACCADEMIE DI BELLE ARTI	CONSERVATORI DI MUSICA	ACCADEMIE DI BELLE ARTI	SCUOLE D'ARTE
Insegnanti di:	Insegnanti di:	Insegnanti di:	Insegnanti di:
Pittura	Armonia e contrappunto	Tecniche dell'incisione	tutte le cattedre
Scultura	Canto	Anatomia artistica	
Decorazione	Musica corale	Plastica ornamentale	
Scenografia	Organo e composizione organistica	CONSERVATORI DI MUSICA	
Storia dell'arte	Pianoforte per i corsi di perfezionamento	Insegnanti di:	
CONSERVATORI DI MUSICA	Violino per i corsi di perfezionamento	Esercitazioni corali	
Insegnanti di:	Violoncello per i corsi di perfezionamento	Esercitazioni orchestrali	
Composizione per i corsi di perfezionamento	Musica d'insieme per strumenti ad arco per i corsi di perfezionamento	Letture della partitura	
Composizione	Storia della musica e bibliotecario - Bibliotecario	Musica d'insieme per strumenti ad arco	
Composizione polifonica vocale	Arpa	Clarinetto	
Armonia, contrapp. fuga e composizione	Pianoforte	Contrabasso	
Contrappunto, fuga e composizione	Viola	Corno	
Fuga e composizione	Violino	Fagotto	
Direzione d'orchestra	Violino e viola	Flauto	
	Violoncello	Oboe	
	Storia della musica e storia ed estetica musicale	Tromba e Trombone	
	Clavicembalo	Musica da camera	
		Strumentazione per banda	
		Teoria, solfeggio e dettato musicale	
		Arte scenica	
		Arte scenica e letteratura drammatica	
		Arte scenica e letteratura poetica e drammatica	
		Letteratura poetica e drammatica	
		Materie letterarie o lingua e lettere italiane, storia e geografia	
		Lingua e letteratura italiana, storia e geografia	
		Armonia complementare (cultura musicale generale)	
		Organo complementare e canto gregoriano	
		Pianoforte complementare	
		Viola complementare	
		Violino complementare	
	ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA	LICEI ARTISTICI	
	Composizione della danza	Insegnanti di:	
	Tecnica della danza	tutte le cattedre	
		ISTITUTI D'ARTE	
		Insegnanti di:	
		tutte le cattedre	

TABELLA D

TABELLA DEGLI STIPENDI DEI DIRETTORI DIDATTICI  
E DEGLI ISPETTORI SCOLASTICI

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Qualifica
500	L. 1.500.000	Ispettori scolastici
450	» 1.350.000	Direttori didattici

TABELLA E

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO DEGLI ISTITUTI  
D'ISTRUZIONE SECONDARIA

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Presidi di I categoria	Presidi di II categoria
670	L. 2.010.000	II classe di stipendio dopo 6 anni	—
500	» 1.500.000	I classe di stipendio all'atto della nomina	II classe di stipendio dopo 6 anni
450	» 1.350.000	—	I classe di stipendio all'atto della nomina

Do lettura della tabella *F* nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

TABELLA *F*

TABELLA DEI COMPENSI MENSILI LORDI PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI  
ATTINENTI ALLA FUNZIONE DOCENTE (a)

## A) - ISTRUZIONE ELEMENTARE

dal 1º luglio 1956  
al 30 giugno 1957

dal 1º luglio 1957

## I. - Insegnanti elementari:

di ruolo e non di ruolo . . . . . L. 1.500                      L. 3.500

## II. - Insegnanti e assistenti della Scuola di Metodo

« A. Romagnoli » e degli Istituti statali dei sordomuti:

di ruolo e non di ruolo . . . . . L. 2.000                      L. 5.000

## B) - ISTRUZIONE SECONDARIA

## I. - Professori di ruolo e non di ruolo: (b)

di ruolo A. . . . . L. 3.000                      L. 7.000

di ruolo B. . . . . » 2.000                      » 5.000

di ruolo C . . . . . » 1.500                      » 3.500

## II. - Maestre istitutrici degli Educandati femminili:

di ruolo e non di ruolo . . . . . L. 1.500                      L. 3.500

(a) Il compenso è corrisposto: per undici mesi. Al personale comandato è lasciata facoltà di optare fra l'indennità di lavoro straordinario pagata dall'Amministrazione presso cui è comandato e quella prevista dalle presenti tabelle. Il compenso è proporzionalmente ridotto in relazione alle assenze dal servizio.

(b) Per gli insegnanti non di ruolo che non abbiano orario di cattedra il compenso è commisurato proporzionalmente alle ore settimanali di insegnamento prestato. In nessun caso però il detto compenso potrà eccedere la misura prevista per il personale non di ruolo con orario di cattedra.

Segue TABELLA F

III. — Insegnanti tecnico-pratici, personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica:

	dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957	dal 1° luglio 1957
di ruolo e non di ruolo . . . . .	L. 1.500	L. 3.500

C) — ISTRUZIONE ARTISTICA

I. — Professori:

a) dei Conservatori di Musica, delle Accademie di Belle Arti, dei Licei Artistici, degli Istituti d'Arte:

di ruolo e non di ruolo (c) . . . . . L. 3.000 L. 7.000

b) delle Scuole d'Arte:

di ruolo e non di ruolo (c) . . . . . L. 2.000 L. 5.000

II. — Insegnanti d'arte applicata:

di ruolo e non di ruolo . . . . . L. 1.500 L. 3.500

(c) Per gli insegnanti non di ruolo che non abbiano orario di cattedra il compenso è commisurato proporzionalmente alle ore settimanali di insegnamento prestato. In nessun caso però il detto compenso potrà eccedere la misura prevista per il personale non di ruolo con orario di cattedra.

In sostanza la Camera ha equiparato la indennità degli insegnanti di ruolo e non di ruolo.

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti la tabella F nel testo emendato dalla Camera.

(È approvata).

Do lettura della tabella G che è stata emendata formalmente solo nelle note:

## TABELLA G

## TABELLA DEGLI AUMENTI DELL'INDENNITÀ DI DIREZIONE

I. - Direttori dei Conservatori di musica, Direttore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, Direttore dell'Accademia di danza, Presidi di I categoria degli Istituti d'istruzione secondaria, Direttori degli Istituti d'arte:

Lire 7.000 mensili lorde dal 1º luglio 1957.

II. - Direttori e Presidi di II categoria delle scuole d'istruzione secondaria, Direttori delle Scuole d'arte:

Lire 5.000 mensili lorde dal 1º luglio 1957.

III. - Rettori dei Convitti nazionali e Direttrici degli Educandati femminili:

Lire 7.000 mensili lorde dal 1º luglio 1957.

IV. - Ispettori scolastici:

Lire 7.000 mensili lorde dal 1º luglio 1957; lire 11.000 mensili lorde per coloro che abbiano una anzianità di servizio di almeno tre anni.

V. - Direttori didattici, Direttori della Scuola statale di metodo « A. Romagnoli », Direttori degli Istituti statali dei sordomuti:

Lire 5.000 mensili lorde dal 1º luglio 1957.

---

NOTE: (a) Per il periodo 1º luglio 1956 - 30 giugno 1957, gli aumenti sono fissati rispettivamente in lire 3.000 per i Presidi, Direttori e Ispettori di cui ai punti I, III, IV e in lire 2.000 per i Presidi e Direttori di cui ai punti II e V.

(b) Al personale comandato è lasciata facoltà di optare fra l'indennità di lavoro straordinario pagata dall'Amministrazione presso cui è comandato e l'indennità di direzione.

La metto ai voti.

(È approvata).

DONINI. Per dichiarazione di voto. Signor Presidente, la volta scorsa, in Commissione, noi abbiamo dichiarato che non votavamo contro il disegno di legge perchè contavamo soprattutto sull'opera di miglioramento che la Camera dei deputati avrebbe, a nostro avviso, potuto compiere trasferendo la discussione in Aula.

Alcuni miglioramenti sostanziali sono stati apportati; però rimangono alcune gravi storture che non possiamo, nel momento in cui il disegno di legge viene approvato, non rilevare. La stortura fondamentale è nel fatto che non si siano mantenuti gli impegni presi per quel che riguarda la decorrenza dell'indennità: l'impegno era quello di concederla a partire dal 1º luglio 1956 e non è stato rispettato. Ciò è molto grave.

PRESIDENTE. Il Ministro però su questo punto ha fatto delle dichiarazioni e delle precisazioni.

DONINI. Gli insegnanti non le ritengono giuste. L'indennità a 11 mesi non corrisponde a un criterio di giustizia perchè il professore lavora e studia anche quando è in vacanza. Rimane poi la tragica insufficienza degli stipendi nonostante la Camera dei deputati li abbia migliorati. Il maestro elementare comincia la sua carriera con 55.000 lire lorde al mese e dopo vent'anni arriva a 80.000 lire. Ora, chi è che potrà intraprendere questa carriera? Noi rinnoviamo l'accusa che, in questo modo, si sbarra la strada ai giovani. Un insegnante di scuola media, professore di ruolo A incomincia con 65.000 lire mensili lorde, quindi praticamente con 55.000 lire al mese, e dopo diciassette anni (c'è stato un accorciamento) arriva a un massimo di 120.000 lire. Continuerà così la piaga delle lezioni private, la corsa degli insegnanti per trovare altri mezzi di sostentamento.

Ecco perchè noi riteniamo che questo disegno di legge non corrisponda alle aspettative del corpo insegnante. Tuttavia, dopo i miglioramenti approvati dall'altro ramo del Parlamento, non ci opponiamo. Ci auguriamo che, in sede di preparazione della legge sullo stato giuridico degli insegnanti medi ed elementari — che non c'è ancora e per l'ottenimento del quale lotteremo nella prossima legislatura — le condizioni di essi vengano migliorate, per rendere meno tragica e disperata la vita dei rappresentanti della scuola sia nel campo elementare che dell'istruzione media e superiore.

MERLIN ANGELINA. Desidero parlare per dichiarazione di voto. Mi unisco alle dichiarazioni del senatore Donini, non per ragioni politiche, ma semplicemente per l'amore che porto alla scuola. Il problema della scuola, per me, ha una importanza basilare nella vita della Nazione. Che la scuola vada bene o male dipende precisamente dal corpo degli insegnanti.

Ora noi dobbiamo far sì che gli insegnanti siano persone altamente qualificate idonee a preparare gli altri cittadini. E poichè di solo spirito non si vive, ma anche di cose materiali,

è evidente che dobbiamo assicurare a questi insegnanti una vita possibile; e una vita possibile non gliela possiamo assicurare se non trattandoli economicamente bene.

Il senatore Donini ha accennato appunto alla questione delle lezioni private: questa è una piaga. Le ore dell'insegnamento sono già faticose per se stesse; le altre ore dovrebbero essere dedicate, dall'insegnante, al suo miglioramento culturale, che non ha assolutamente limiti. Io conosco un'infinità di insegnanti che effettivamente non sono in grado di aggiornare la propria cultura mentre la cultura progredisce sempre, nel proprio Paese e nel mondo; insegnanti che non possono assistere a una rappresentazione lirica, o di prosa, che non hanno la possibilità di fare un viaggio, procurarsi dei libri.

Occorre mettere gli insegnanti in condizioni di migliorare continuamente se stessi. Perciò noi voteremo questo disegno di legge come il minor male, ma non perchè siamo soddisfatti di aver raggiunto un determinato traguardo. Abbiamo appena incominciato a percorrere una strada e ci auguriamo che, su questa strada, coloro che verranno eletti al Senato e alla Camera dei deputati vorranno continuare.

LAMBERTI, *relatore*. Chiedo la parola per dichiarazione di voto. Io non posso fare a meno di confermare il profondo convincimento, di fronte al nuovo testo approvato dalla Camera dei deputati e da noi approvato in questa seduta, che già ebbi occasione di esprimere qualche tempo fa, chiudendo questo dibattito: come tutte le cose umane, questa legge è ben lungi dall'essere perfetta; ha il vantaggio, però, di essere perfettibile, e non posso non associarmi anch'io all'augurio che nella futura legislatura, o comunque in avvenire, le condizioni degli insegnanti possano essere ulteriormente migliorate. Questo è ovvio; e sarà indizio non solo di una comprensione sempre maggiore, da parte dello Stato, delle particolari benemerienze di questa classe che è investita di una responsabilità sociale così eccezionale e così alta, ma sarà anche l'indizio di una espansione delle nostre possibilità finanziarie, del miglioramento del nostro bilancio e correlativamente della espansione del reddito nazionale che dovrebbero costituire il pre-

supposto per questo miglioramento futuro che noi ci auguriamo.

Quindi questo augurio, non soltanto investe il futuro di questa classe particolarmente benemerita, ma investe l'avvenire di tutto il popolo italiano; ed evidentemente io non posso non dividerlo. Peraltro questa legge segna indubbiamente un passo apprezzabilissimo nella conquista o nel raggiungimento di quel traguardo al quale poco fa accennava il senatore Donini. Non dimentichiamo che con i decreti di applicazione della legge delega e con questo provvedimento, che stiamo per votare, gli insegnanti hanno complessivamente conquistato una rapidità di progressione in carriera che non può essere sottovalutata; nella media — a parte alcune categorie che sono state particolarmente favorite, come gli insegnanti tecnici pratici, quello dei conservatori di musica, i presidi, ecc. — in generale tutti gli insegnanti hanno guadagnato da questo complesso di leggi un'abbreviazione della loro carriera di cinque anni: uno in forza della legge delega, altri tre secondo il progetto governativo ordinario, un altro per i miglioramenti apportati dalla Camera dei deputati: cinque anni di progressione in carriera sono un passo, siamo d'accordo, ma un passo piuttosto lungo, di cui non si può negare l'importanza.

**RUSSO SALVATORE.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto. Io non posso approvare questa legge — e in ciò sono d'accordo col senatore Donini — ma non do nemmeno voto contrario: mi astengo. Bisogna giungere ad assicurare ai professori condizioni economiche tali che non siano più costretti a cercare lezioni private.

**RUSSO LUIGI.** Le cercheranno sempre; chi ci darà la sicurezza che non lo faranno?

**RUSSO SALVATORE.** A un certo punto si potrà pure proibirlo, perchè la lezione privata porta un grave turbamento nella vita della scuola. Finchè gli insegnanti dovranno venire a compromessi con le famiglie non potranno mai adempiere con tranquillità il proprio dovere.

Sono quindi d'accordo con il senatore Donini, nel senso di astenermi dal votare il disegno di legge.

**BARBARO.** Ho seguito le alterne vicende di questo importantissimo disegno di legge e preso atto delle modificazioni ad esso apportate dalla Camera dei deputati. Auguro che in una migliore situazione economica, in avvenire, si possa anche maggiormente andare incontro ai voti di tutte le categorie interessate.

Mi pare poi opportuno fare una considerazione di carattere generale. Ci sono alcune situazioni, nella vita di una Nazione, che non possono essere soggette alle esigenze dell'articolo 81 della Costituzione. Sono precisamente quelle che si riferiscono all'istruzione pubblica. Non si può concepire uno Stato moderno che prescindano da quella che è la base stessa della vita.

Con questa affermazione, che coincide con quanto ha detto anche l'onorevole Roberti alla Camera dei deputati, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge, con la speranza che la situazione degli insegnanti possa, in seguito, essere ulteriormente migliorata.

**ANGELILLI.** Mi riporto alla dichiarazione che ebbi occasione di fare quando il Senato approvò la prima volta il disegno di legge e prendo atto con soddisfazione dei miglioramenti che sono stati apportati dalla Camera dei deputati e che stanno a dimostrare l'interessamento degli uomini di governo verso la scuola. Questo disegno di legge costituisce, per lo meno, un punto di partenza e sono certo dell'interessamento del Parlamento e del Governo per andare incontro in avvenire, alle ulteriori esigenze della scuola.

**PRESIDENTE.** Non posso tacere la mia soddisfazione per l'approvazione di questo disegno di legge che ha portato alla classe insegnante dei vantaggi che non possono assolutamente essere negati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione dell'indennità di profilassi, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310, a favore del personale tecnico, infermiere, ostetrico, ausiliario e portantino di ruolo e non di ruolo delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore e istituzione delle indennità di servizio notturno a favore di detto personale e del personale tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo degli Osservatori astronomici » (2388).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione dell'indennità di profilassi, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310, a favore del personale tecnico, infermiere, ostetrico, ausiliario e portantino di ruolo e non di ruolo delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore e istituzione delle indennità di servizio notturno a favore di detto personale e del personale tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo degli Osservatori astronomici ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE, *relatore*. Il provvedimento è molto semplice: si tratta di conferire al personale tecnico, infermiere, ostetrico, ausiliario e portantino di ruolo e non di ruolo delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore un'indennità per il rischio a cui vanno incontro maneggiando delle sostanze pericolose o restando a contatto con gli ammalati, e per il servizio che debbono compiere di notte.

L'unica cosa che si potrebbe obiettare è che questo disegno di legge riguarda semplicemente il personale tecnico e non riguarda, per esempio, il personale sanitario. Però c'è da osservare che il personale sanitario ha degli emolumenti superiori e può meglio cautelarsi contro le infezioni cui è soggetto. Sta di fatto peraltro che tre anni fa, all'Istituto di patologia chirurgica, sette assistenti hanno contratto una grave infezione e uno di essi è morto. L'estendere però questo provvedimento ad altre categorie ritarderebbe l'approvazione di questo disegno di legge il quale va incontro a dei modesti lavoratori, pagati assai male, che occorre sollevare dal rischio cui sono esposti. Esprimo pertanto parere favorevole.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

A favore del personale tecnico di ruolo (in esso compresi gli infermieri e le ostetriche) ed ausiliario di ruolo (in esso compresi i portantini), nonchè di quello assunto ai sensi degli articoli 22-bis e 26-bis del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, in servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore ed addetto alle cattedre, istituti e cliniche di cui ad apposita tabella, da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, è estesa la indennità di profilassi di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310.

Detta indennità non è cumulabile con qualsiasi altro compenso o trattamento corrisposto, anche sotto altra denominazione, a titolo di rischio professionale per contagio od infortunio.

DONINI. Mi pare che a questo articolo occorra aggiungere qualcosa che precisi che l'indennità si intende estesa anche al personale non ancora inquadrato, ma che la legge che voteremo oggi in Aula inquadrerà, altrimenti rimane escluso.

PRESIDENTE. C'è però questa difficoltà di carattere formale: bisognerebbe chiedere il parere del Tesoro perchè si tratta di una nuova spesa. D'altra parte, poi, non possiamo fare un riferimento ad una legge non ancora approvata.

ROFFI. Facciamo piuttosto un emendamento nella legge che si voterà in Aula.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

**Art. 2.**

A favore del personale di cui al precedente articolo nonché di quello tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo addetto agli Osservatori astronomici, è istituita una indennità di lavoro notturno per servizio di otto ore prestato dalle ore 22 alle ore 6, nella misura di lire 350 per notte.

La suddetta indennità non è cumulabile, per gli stessi periodi di servizio, con i compensi orari per lavoro straordinario.

(È approvato).

**Art. 3.**

La presente legge ha effetto dal 1° giugno 1958.

Al maggior onere di lire 13.500.000 derivante dall'applicazione della legge stessa per l'esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto fronte mediante diminuzione di pari importo nel capitolo 162 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

DONINI. Io proporrei che la data di entrata in vigore della legge fosse fissata al 1° gennaio 1958, e non al 1° giugno 1958, perchè questo disegno di legge vede la luce dopo due anni d'attesa da parte della categoria, per ritardi che sono dovuti non a interventi estranei, ma a un lento *iter* burocratico; ciò renderebbe giustizia a questa categoria di persone che rischia di contrarre gravi malattie nell'espletamento del proprio lavoro. Si tratta di uno stanziamento ulteriore di minima entità; secondo calcoli da noi fatti la differenza è di scarsa entità, per un periodo di tempo di tre mesi.

PRESIDENTE. Non si tratta di tre mesi, ma di sei mesi. La difficoltà è di carattere formale, anche in questo caso, e sono desolato di doverlo nuovamente ripetere: occorrerebbe avere un nuovo parere.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per accettare l'emenda-

mento dovrei poter valutare con esattezza l'onere che esso comporta.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE, *relatore*. Sarei favorevole all'emendamento del senatore Donini, ma circa la spesa faccio presente che essa è certamente molto maggiore di quanto ritiene il senatore Donini, dato che per l'esercizio 1957-58 è prevista in lire 13.500.000.

DONINI. Non insisto nell'emendamento per non ritardare l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione ai componenti le Commissioni per gli esami nelle scuole magistrali e al personale di segreteria e subalterno addetto agli esami stessi, delle disposizioni vigenti per i commissari d'esame e per il personale di segreteria e subalterno degli altri istituti di istruzione secondaria » (2433) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione ai componenti le Commissioni per gli esami nelle scuole magistrali e al personale di segreteria e subalterno addetto agli esami stessi, delle disposizioni vigenti per i commissari di esame e per il personale di segreteria e subalterno degli altri istituti d'istruzione secondaria », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DI ROCCO, *relatore*. Questo disegno di legge si propone di eliminare una sperequazione che per troppo tempo si è trascinata: si tratta di estendere ai componenti le commissioni per gli esami nelle scuole magistrali, nonché al personale di segreteria e subalterno delle

stesse scuole, addetti agli esami, le disposizioni ora vigenti per i commissari d'esame e il personale di segreteria e subalterno di altri istituti d'istruzione secondaria relative alle indennità di esame. Mi pare che la cosa sia giusta, in quanto non si vede perchè questo personale, dovendo adempiere un identico lavoro, non debba avere uguale trattamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

#### Art. 1.

Ai componenti le Commissioni di esame di abilitazione presso le scuole magistrali istituite a norma dell'articolo 41 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, modificato dall'articolo 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, e al personale di segreteria e subalterno addetto alle Commissioni stesse spettano i compensi, le indennità e le propine nella misura e nei limiti previsti per i componenti le Commissioni di esami presso gli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il trattamento di cui al precedente articolo si applica anche ai presidenti delle Commissioni di esami di abilitazione presso le scuole magistrali legalmente riconosciute di cui all'articolo 39, lettera c), del citato testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, ed all'articolo 144 del regolamento 26 aprile 1928, n. 1297.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il trattamento di cui agli articoli precedenti decorre dal 1° luglio 1957.

(È approvato).

#### Art. 4.

All'onere di lire 5.000.000, derivante dalla presente legge, sarà provveduto mediante storno di pari somma dal capitolo 63 del bilancio

del Ministero della pubblica istruzione per lo esercizio 1957-58, e mediante riduzione del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri e D'Ambrosio: « Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a posti di direttore didattico nelle scuole elementari banditi a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 » (2450) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri e D'Ambrosio: « Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori dei concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a posti di direttore didattico nelle scuole elementari banditi a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DI ROCCO, *relatore*. Il disegno di legge è stato davanti all'altro ramo del Parlamento per oltre un anno; a me è giunto soltanto quattro giorni addietro. Questo lo dico per chiedere preventiva venia agli onorevoli colleghi se non ho potuto approfondire una materia quanto mai ingarbugliata.

Scopo del disegno di legge è quello di sanare talune evidenti sperequazioni determinatesi fra le varie categorie di candidati a concorsi a posti di direttore didattico, autorizzati con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, a seguito

dei vari mutamenti apportati alle condizioni originarie dei suddetti concorsi in applicazione dei vari provvedimenti legislativi emanati dopo la pubblicazione dei bandi.

Com'è noto, i posti di direttore didattico accantonati a causa della guerra, e quelli resisi vacanti dopo il 6 gennaio 1942, dovevano essere conferiti:

a) per metà mediante un concorso per soli titoli;

b) per l'altra metà attraverso un normale concorso per titoli ed esami.

Lo stesso decreto legislativo disponeva che i candidati ex combattenti delle due guerre e categorie assimilate che avessero conseguito in concorsi sostenuti una votazione complessiva equivalente almeno a sette decimi e che non fossero inclusi nella graduatoria dei vincitori, si sarebbero dovuti comprendere in una speciale graduatoria ed essere assunti in ruolo in ordine di merito e fino ad esaurimento, nel limite di un quinto dei posti che risultassero vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, semprechè raggiungessero nel concorso 140/200 con sette decimi dei punti assegnati alle prove di esame e non meno di 6/10 in ognuna di esse.

Si ebbero così quattro tipi di concorso: A-1, A-2, B-3 e B-4. Il primo e il terzo per soli titoli, il secondo e il quarto per titoli ed esami.

Formano oggetto del disegno di legge a noi pervenuto, i concorsi A-2 e B-4. Ad otto anni circa dalla data del bando di concorso, il consuntivo di questi due concorsi è il seguente:

A-2: (titoli ed esami, riservato ai reduci - posti 118). Si è definito nel 1955 (ottobre) con la nomina dei 118 vincitori e dei 144 idonei della graduatoria ad esaurimento con punteggio non inferiore a 140/200. Gli idonei con punteggio inferiore furono 26 dei quali molti nominati perchè vincitori di altri concorsi. Sicchè resta circa una diecina di idonei.

B-4: (titoli ed esami - aperto a tutti che fossero nelle condizioni per parteciparvi - concorso generale; 112 posti). Definito con decreto ministeriale 20 agosto 1956 con l'approvazione delle graduatorie. Sono stati nominati in ruolo tutti i vincitori, gli idonei (tutti) ex combattenti e infine 80 idonei della graduatoria ad esaurimento ai sensi della legge 6 luglio 1956, n. 705.

È da notare che tra gli idonei già nominati o fra quelli che hanno diritto ad essere nominati, ve ne sono 26 che, nelle prove di esame non hanno raggiunto la media dei 7/10. In contrapposizione a ciò, va notato che nel gruppo degli idonei con punteggio da 140 in giù (fino a 120/200) risultano inclusi 99 idonei che nelle prove di esame hanno superato anche notevolmente la media di 7/10.

A proposito di questo concorso B-4, per i riflessi che ha sul concorso corrispondente A-2, deve essere rilevato che, a seguito di un parere del Consiglio di Stato, sono stati ammessi alle prove orali anche quei candidati che nella prova scritta non avevano riportato una votazione complessiva pari a 7/10 e non meno di 6/10 in ciascuna prova.

Attenendosi a tale parere l'Amministrazione ha ritenuto di poter ammettere agli esami orali quei candidati, mentre non ha ritenuto di poter applicare lo stesso criterio per i candidati del corrispondente concorso A-2 che nel frattempo era stato espletato.

Con l'articolo 1 viene estesa ai candidati del concorso A-2 la norma già applicata per il concorso B-4, ammettendo a sostenere gli esami orali coloro che, nelle prove scritte, hanno riportato una votazione complessiva inferiore a 7/10 e non meno di 6/10 in ciascuna prova.

Si ristabiliscono così parità di condizioni tra i candidati di due corrispondenti concorsi, per titoli ed esami A-2 e B-4.

Vi è poi da considerare un'incresciosa situazione verificatasi per un ristretto numero di candidati ai due concorsi, il cui nome è stato depennato dalla graduatoria dei vincitori ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 22 febbraio 1952, n. 93.

Trattasi di ex combattenti che nella legittima presunzione di avere pieno diritto al riconoscimento della qualifica di combattente con i benefici conseguenti, presentarono domanda di partecipare ai concorsi per reduci pur essendo operante l'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che escludeva coloro che erano sottoposti a valutazione per il comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943.

Parte di questi intese avvalersi della facoltà di presentare la cosiddetta dichiarazione in-

tegrativa entro 60 giorni dopo la scadenza del concorso.

L'Amministrazione però si comportò in modo difforme con i diversi candidati e finì con l'indurli in grave errore. Errore che consistette nel trattenere i candidati dal partecipare al concorso B-4 al quale erano stati pure regolarmente ammessi.

Scelsero il concorso A-2 superandone le prove; ma successivamente, e precisamente diversi mesi dopo la chiusura delle operazioni di esame, l'Amministrazione riteneva che il documento attestante la qualifica di ex combattente non fosse valido per la partecipazione al predetto concorso e decretava la non ammissione *a posteriori* dei candidati, escludendoli dalla graduatoria. In sede di ratifica del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, con la legge n. 93, la posizione militare dei suddetti candidati è stata pienamente reintegrata, sicchè, sostenendo essi gli esami nel 1955, da ben tre anni erano stati ristabiliti nella qualifica e nei benefici combattentistici. Evidentemente il legislatore, nel disporre l'esclusione contenuta nel terzo comma dell'articolo 3 della legge n. 93 del 1952, non poteva considerare il caso particolare di questo concorso direttivo che, bandito il 26 luglio 1948, era stato riaperto ancora nel 1950 e le cui prove di esame si sarebbero poi effettuate ben quattro anni dopo.

In considerazione di tutto ciò sembra, in linea di equità, molto opportuna la sanatoria sanzionata dall'articolo 2.

Sempre in ordine ai concorsi per titoli ed esami il disegno di legge introduce, con l'articolo 3, una ulteriore modificazione la quale trova la sua giustificazione nella situazione determinatasi a seguito dell'applicazione della legge 6 luglio 1956, n. 705. Come è stato sopra illustrato si verifica, fra gli idonei dei due concorsi per titoli ed esami, una strana discriminazione per cui, mentre si dispone l'esaurimento della graduatoria sino al punteggio minimo di 140/200, vengono esclusi dal beneficio della graduale immissione in ruolo coloro il cui punteggio sta tra i due limiti di 140/200 e 120/200. Come già è stato sopra rilevato vi sono pertanto idonei con titolo alla immissione in ruolo che hanno conseguito nelle singole

prove d'esame meno di sette decimi mentre vi sono idonei che, pure avendo riportato nelle prove d'esame una votazione complessiva non inferiore a sette decimi, restano tuttavia esclusi dal beneficio dell'esaurimento della graduatoria. Tale considerazione acquista ancor maggiore rilievo se si nota che per effetto della disposizione dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1950, n. 323, sono stati nominati direttori nei concorsi A-1 e B-3 (per soli titoli) concorrenti che raggiungevano appena il punteggio di 120/200 con sei decimi nelle prove di esame sostenute in concorsi precedenti oppure con punti 34 di titoli se non avevano sostenuto alcun concorso. Ma vi è di più. Sono stati nominati direttori anche candidati che avevano sostenuto nel 1926 un esame per il conseguimento della sola abilitazione alla direzione didattica ottenendo la votazione di sei decimi, e ciò a seguito del noto parere del Consiglio di Stato che tale abilitazione ha considerato valida come idoneità. Il presente disegno di legge che estende ai candidati che partecipano ai detti concorsi per titoli ed esami A-2 e B-4 le condizioni per l'esaurimento graduale delle graduatorie degli idonei disposte dalla legge 6 luglio 1956, n. 705, purchè abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore ai sette decimi, trova un ulteriore riferimento in quanto è stato disposto con la legge 9 maggio 1950, n. 281, in virtù della quale furono assunti nei ruoli tutti i maestri elementari che avevano raggiunto la votazione di 105/175 con la media di sette decimi nelle prove di esame del concorso denominato B-6, ed ancora nei recenti provvedimenti di legge in base ai quali sono stati immessi nei ruoli tutti i professori che hanno conseguito i sette decimi nelle prove di esame dei concorsi già espletati.

Mi pare che, al lume di queste considerazioni, non c'è che dare parere favorevole al disegno di legge, così come è stato approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

I candidati al concorso per esami e titoli a 118 posti di direttore didattico riservato ai reduci (denominato A-2) autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e bandito con decreto ministeriale 26 luglio 1948, che abbiano riportato nelle prove scritte d'esame una votazione complessiva inferiore a sette decimi (70/100) e non meno di sei decimi (60/100) in ciascuna prova, sono ammessi a sostenere gli esami orali.

I candidati che avranno superato le prove d'esame saranno iscritti in una graduatoria di merito in aggiunta alla graduatoria generale pubblicata con decreto ministeriale 8 agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 20 ottobre 1955).

(È approvato).

## Art. 2.

La disposizione di cui al comma ultimo dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, non si applica nei confronti di quei partecipanti al concorso per esami e titoli ai 118 posti di direttore didattico riservato ai reduci (denominato A-2) e del concorso ordinario a 112 posti di direttore didattico (denominato B-4), autorizzati con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e banditi con decreto ministeriale 26 luglio 1948, i quali, pur avendo sostenuto con esito favorevole le regolari prove d'esame scritte e orali, siano stati successivamente esclusi dalla graduatoria in virtù della disposizione stessa.

(È approvato).

## Art. 3.

I benefici previsti dalla legge 6 luglio 1956, n. 705, si applicano anche ai candidati dei con-

corsi direttivi per esami e titoli autorizzati ai sensi degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, compresi nelle graduatorie degli idonei del concorso a 118 posti di direttore didattico riservato ai reduci (denominato A-2) e del concorso ordinario a 112 posti di direttore didattico (denominato B-4), nonché ai candidati inclusi nella graduatoria aggiuntiva di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, i quali nelle prove d'esame abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a sette decimi (105/150) e abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di 120/200.

I candidati dei concorsi A-2 e B-4 che acquisteranno il diritto all'assunzione in ruolo in virtù della presente legge, saranno nominati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie e alternando i nominativi fra le stesse.

(È approvato).

## Art. 4.

I beneficiari della presente legge saranno nominati dopo l'esaurimento della graduatoria degli idonei del concorso direttivo denominato B-4 con punteggio non inferiore a 140/200 di cui alla legge 6 luglio 1956, n. 705.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 11,30.*

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.